

TI_GERICHTE 30.2007.252 vom 9. Januar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2007.252

FR: TI_GERICHTE 30.2007.252 du 9 janvier 2009

IT: TI_GERICHTE 30.2007.252 del 9 gennaio 2009

Erwägungen

E. 6

Orbene, nonostante lasci alquanto perplessi il fatto che l'insorgente – sul momento – non abbia ricordato la presenza del furgone di colore rosso fermo sulla carreggiata in direzione opposta, egli ha più volte affermato con certezza che il motociclo è sbucato all'improvviso e a velocità inadeguata, quando aveva quasi ultimato la propria manovra di svolta. Tale versione, sostenuta sin dall'inizio in modo lineare, è del resto compatibile con il punto d'impatto dei due veicoli (parte anteriore del motoveicolo – parte posteriore destra, e meglio portiera destra della vettura da lui condotta). Si noti che l'affermazione del co-protagonista secondo cui la visuale gli permetteva di vedere oltre il furgone, non solo è stata smentita dalla teste che circolava dietro di lui alla guida di una vettura, la quale ha dichiarato l'esatto contrario (cfr. verbale di interrogatorio 25 aprile 2007 _____, pag. 1, in cui afferma che il furgone le toglieva la visuale nella misura del 70% e non vedeva se nel senso inverso dopo il furgone giungevano dei veicoli), ma risulta palesemente in contraddizione con il fatto che egli stesso si è accorto del veicolo dell'insorgente solo quando era in procinto di rientrare dal sorpasso del furgone, ciò fa invero sorgere qualche dubbio sulla sua credibilità. Non può poi essere disatteso, ancorché ininfluenza ai fini del giudizio sul comportamento dell'insorgente, che la velocità dichiarata dal co-protagonista (40-50 km/h) risulta essere inadeguata alle circostanze concrete, in particolare alla particolare configurazione della strada, caratterizzata dal restringimento della carreggiata, e, soprattutto, dalla scarsa visuale, fortemente pregiudicata dalla presenza del furgoncino fermo nella medesima direzione di marcia, come peraltro confermato dalla teste.

E. 7

A prescindere da tali considerazioni, non essendo per nulla chiara la dinamica dei fatti, questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione ascrittagli. In particolare non può essere escluso con sufficiente sicurezza che il motociclista abbia sorpassato il furgone fermo quando il ricorrente si apprestava a eseguire la manovra di svolta, sbucando improvvisamente e sorprendendo quindi l'automobilista che a quel momento già stava svoltando. Sussistendo un ragionevole dubbio sullo svolgimento dei fatti e non potendosi di conseguenza avallare la versione del co-protagonista, fatta sua dall'autorità di prime cure, l'insorgente deve essere prosciolto dall'addebito mossogli. Di conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l'odierno giudizio. per questi motivi, visti gli art. 4 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: Il presidente: Le segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.